

ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

I servizi veterinari territorialmente competenti per lo stabilimento di spedizione e per quello di destinazione devono garantire:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- la disposizione, a destinazione, del blocco delle movimentazioni e attuare una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687; tale visita deve essere ripetuta ogni 48 ore;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti. Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.

In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova visita clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA - ex Mod. 4)

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;

- Il percorso per raggiungere l'allevamento seguirà i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZS per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati all' IZS per escludere la presenza della PSA;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.